

N.1003/19 V.G.



Tribunale di Benevento

Il Presidente

sciogliendo la riserva di cui al verbale di comparizione del 31 ottobre 2019, fissata a seguito del ricorso proposto il 15 luglio 2019, ex art.745 c.p.c., dall'Avv. [redacted] nei confronti della Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Benevento;

letti gli atti, osserva quanto segue.

1. In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal Giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore; in tale veste il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.27041 del 12/11/2008 - Rv. 605450 - 01).
2. *"La distrazione delle spese processuali ex art. 93 cpc, perfeziona una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti dell'avvocato distrattario (creditore anticipatorio), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa, pertanto, quando il giudice attribuisce all'avvocato anticipatorio le spese processuali, il difensore distrattario è titolare di un proprio ed autonomo diritto alla prestazione avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza/ provvedimento esecutivo. In altri termini, mentre il debitore resta sempre la parte processuale soccombente, il creditore è l'avvocato, "l'assenso (espreso o tacito) della parte assistita alla dichiarazione di distrazione resa in giudizio dal proprio difensore, perfeziona una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti del difensore-distrattario (creditore) (cfr. Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13367 del 29/05/2018 - Rv. 648796 - 01).*
3. A conferma di un diritto autonomo riconosciuto al procuratore antistatario, la Suprema Corte di legittimità riconosce allo stesso *"la qualità di parte nel giudizio di impugnazione se si controverte sulla distrazione delle spese"* (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 27/04/2016 - Rv. 639600 - 01).
4. La Suprema Corte precisa, pure che *"il precetto nell'interesse del procuratore antistatario è nullo se non sia stato preceduto dalla notifica di titolo esecutivo nell'interesse dello stesso procuratore"* (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 27/04/2016 - Rv. 639600 - 01).

5. Ciò premesso, appare chiaro che il difensore ha diritto di richiedere, autonomamente, nel proprio interesse, la copia esecutiva del provvedimento che, definendo una controversia, disponga la distrazione delle somme liquidate in favore del medesimo difensore, tanto per porre in esecuzione il provvedimento.
6. Nella fattispecie in esame, è accaduto che:
 - a) il ricorrente dopo aver chiesto ed ottenuto l'esecutorietà - per mancata opposizione, ai sensi dell'art.647 c.p.c. - del decreto ingiuntivo nella sua interezza (emesso dal Giudice di Pace di Benevento) ha, legittimamente, richiesto, una volta formato ed ottenuto il titolo esecutivo, due copie autentiche con la "spedizione in formula esecutiva", una in proprio e l'altra nella qualità, al fine di provvedere alla notifica di due precetti, uno per la somma attribuita alla parte e l'altro per le spese riconosciute all'avvocato antistatario;
 - b) alla richiesta di cui al punto a), la cancelleria del citato Ufficio Giudiziario ha opposto il rifiuto al rilascio, in proprio quale procuratore antistatario, di altra copia autentica con apposizione di formula esecutiva.
7. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, deve ritenersi ingiustificato il rifiuto opposto,

PQM

letto l'art.745 1° comma c.p.c.

ORDINA

alla Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Benevento di provvedere immediatamente al rilascio del decreto ingiuntivo n.1114/18 emesso dal Giudice di Pace di Benevento, munito della formula esecutiva richiesto dall'Avv. [redacted], quale procuratore antistatario, ai sensi dell'art.474 e segg. c.p.c.

Compensa le spese.

Si comunichi.

Benevento, 2 dicembre 2019

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

04-12-19
Il Collaboratore
L'Assistente
Cancelleria
Giudiziario



Il Presidente del Tribunale - Marilisa Rinaldi